

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5242 del 02/10/2017
Oggetto	Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato per i comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 640 PG n° 37073 del 20/03/2015 relativa alla società GT LINE Srl per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via del Lavoro n° 9 ì 24 ì 42 ì 44 ì 46 ì 48 ì 50 - 52 e via Confortino n° 16 - 17
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5440 del 29/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno due OTTOBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP Associato per i comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 640 PG n° 37073 del 20/03/2015 relativa alla società GT LINE Srl per lo stabilimento sito in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via del Lavoro n° 9 – 24 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 - 52 e via Confortino n° 16 - 17

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società GT LINE Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via del Lavoro n° 9 – 24 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 - 52 e via Confortino n° 16 - 17 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Revoca la precedente AUA adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 640 PG n° 37073 del 20/03/2015.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵
6. Obbliga la società GT LINE Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁶
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società GT LINE Srl, c.f. 04067070377 e p.iva 00696831205, avente sede legale in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via del Lavoro n° 50-52 e stabilimento in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via del Lavoro n° 9 – 24 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 - 52 e via Confortino n° 16 - 17, ha presentato in data 08/02/2017⁷ al Suap Associato per i comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁸.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera ed è allegata una valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nel settembre 2016.

E' inoltre dichiarato che non sono state apportate modifiche allo scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento recapitanti nella fognatura consortile del Condominio Zona Industriale Cà D'Oro. Tra i titoli ambientali elencati in possesso dell'impianto produttivo infatti l'azienda richiama l'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura rilasciata dal comune di Crespellano con prot n° 2205 del 01/02/2007 al Condominio Zona Industriale Cà D'Oro.

La matrice ambientale relativa allo scarico di acque reflue non sarà oggetto di questa autorizzazione unica ambientale in quanto trattasi di scarico in rete di fognatura privata consortile intestata ad altro soggetto (Condominio Zona Industriale Cà D'Oro) che dovrà provvedere separatamente al rinnovo dell'autorizzazione.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁷ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGBO/2017/3802 del 21/02/2017 **pratica SINADOC n°7726 del 2017**

⁸ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Associato per i comuni Valsamoggia e Monte San Pietro ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 640 PG n° 37073 del 20/03/2015

In data 16/05/2017 è pervenuta documentazione integrativa⁹ così come richiesta dal servizio Territoriale di ARPAE.

In data 30/05/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE ¹⁰.

In data 29/06/2017 è pervenuto il parere del comune di Valsamoggia¹¹ in merito alla valutazione di impatto acustico che si allega in allegato B.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.03.04.01).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico secondo le prescrizioni impartite dal comune di Valsamoggia con proprio parere riportato in allegato B quale parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni ¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁹ Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB0/2017/16671 del 17/07/2017

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PGB0/2017/19215 del 11/08/2017

¹¹ Parere del comune di Valsamoggia agli atti di ARPAE con PGB0/2017/15101 del 29/06/2017

¹² Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni Ambientali.

Autorizzazione Unica Ambientale

GT LINE Srl - comune di Valsamoggia - loc. Crespellano

via del Lavoro n° 9 – 24 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 - 52 e via Confortino n° 16 - 17

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di valigie ad uso industriale svolta dalla società GT LINE Srl nello stabilimento ubicato in comune di Valsamoggia, loc. Crespellano, via del Lavoro n° 9 – 24 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 - 52 e via Confortino n° 16 - 17, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società GT LINE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO

- 1) Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di mastici, colle e diluenti pari a 100 kg. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di incollaggio e di quelle strettamente connesse (diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
- 2) Non dovrà essere superata la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- 3) Le operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione dei prodotti incollanti, devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- 4) Gli effluenti provenienti dalle operazioni di applicazione ed asciugatura/essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
---	----	--------------------

- 5) I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di colle e mastici e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Mastici	
	Colle	
	Solvente	
	Diluente	

	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di applicazione	
	Impianto asciugatura/essiccazione	di
	Altro	
Note		

6) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al presente punto di emissione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

EMISSIONE E5

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE STAMPAGGIO

Portata massima 8000 Nm³/h
 Altezza minima 8 m
 Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili 50 mg/Nm³

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: RIFILO ABS - SERIGRAFIA

Portata massima 4500 Nm³/h
 Altezza minima 8 m
 Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato 20 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E9

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO

Portata massima 14000 Nm³/h
 Altezza minima 9 m
 Durata massima 8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili 50 mg/Nm³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: MISCELAZIONE COMPONENTI POLIURETANICI

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org tot)	200 mg/Nm ³
di cui Isocianati	5 mg/Nm ³

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: FRESATURA SPUGNA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	1 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	20 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: FRESATURA SPUGNA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: INCOLLAGGIO

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili	50 mg/Nm ³
-----------------------------------	-----------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EMISSIONE E15**PROVENIENZA: FRESATURA WATERJET**

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	6 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONI E16 – E17 – E18 – E19 – E20 - E21**PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA**

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza

non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E14 ed E15 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E14 ed E15 e comunque non oltre il 30.09.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data tutte le prese di campionamento delle emissioni per le quali è prevista periodicità di analisi, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta GT LINE Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

GT LINE Srl - comune di Valsamoggia - loc. Crespellano

via del Lavoro n° 9 – 24 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 - 52 e via Confortino n° 16 - 17

ALLEGATO B

Parere favorevole alla valutazione previsionale di impatto acustico espresso dal comune di Valsamoggia, allegato alle pagine successive, fissando la seguente prescrizione:

- i livelli di rumorosità generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" e l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

SPETT.LE

SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

SPETT.LE

A.R.P.A.E – SAC di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di fabbricazione di valigie ad uso industriale”- Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro n. 50-52 (stabile A), n. 24 (stabile C) e n. 9 (stabile X) – Località Crespellano. Richiedente GT-LINE SRL. (Pratica Suap n. 170/2017). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione, inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 8794 del 21/02/2017 e con prot. n. 24335 del 16/05/2017, da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Tenuto conto del parere ARPAE SINADOC n. 16050/17, pervenuto al prot. n. 26940 del 30/05/2017;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **GT-LINE SRL** relativamente alla “attività di fabbricazione di valigie ad uso industriale” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro n. 50-52 (stabile A), n. 24 (stabile C) e n. 9 (stabile X) – Località Crespellano;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice urbanistica

si prende atto di quanto indicato nella comunicazione inviata dal servizio Urbanistica (agli atti con prot. n. 10116 del 28/02/2017) e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via del Lavoro Loc. Crespellano distinto catastalmente al foglio 8 mappale 239 Sezione Crespellano M320A è insediato all'interno di ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovracomunale – **ambito comunale suscettibile di sviluppo (Martignone) - sub-ambiti consolidati APS.Mc** (Art. 4.4.3 comma 12 RUE- Norme). Si trova altresì in ambito soggetto ad intervento unitario convenzionato IUC.PCR17 come da variante specifica al RUE approvata con DCC n. 80 del 06/09/2016 (art. 4.4.3. comma 2 RUE - Norme). L'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme);



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

b) la matrice rumore

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra nella Classe V "Prevalentemente industriali";

c) la matrice scarichi

si prende atto che, come indicato ai punti 5 e 6 del "Modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale", è stata dichiarata l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio della precedente **Autorizzazione** allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento rilasciata dall'allora Comune di Crespellano al Condomino Industriale denominato "Centro Industriale Cà d'Oro" con **Protocollo n° 2205 del 01/02/2007**;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", relativa all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **GT-LINE SRL** relativamente alla "**attività di fabbricazione di valigie ad uso industriale**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via del Lavoro n. 50-52 (stabile A), n. 24 (stabile C) e n. 9 (stabile X) – Località Crespellano, vincolato alle seguenti prescrizioni:

- **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza alla Classe V "Prevalentemente industriali" e l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.
Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE, per il caso in questione NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.
- **per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue**, stante la dichiarata invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio della precedente **Autorizzazione** allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche di dilavamento rilasciata dall'allora Comune di Crespellano al Condomino Industriale denominato "Centro Industriale Cà d'Oro" con **Protocollo n° 2205 del 01/02/2007**, **siano rispettate le condizioni e prescrizioni disposte con tale** atto che, per agevolarne la consultazione, viene allegato in copia alla presente.
Quanto sopra, con la precisazione che le acque reflue domestiche (servizi igienici e similari) sono sempre ammesse nel rispetto del vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di depurazione aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.